

	Obbligo POS	Obbligo Fattura Elettronica	Reverse Charge su fattura elettronica
CHI	Imprese, commercianti e professionisti	- I soggetti rientranti nel regime di vantaggio , di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; - i soggetti rientranti nel regime forfetario , di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014; - i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro . - associazioni sportive dilettantistiche	Tutti i titolari di Partita Iva
CHE COSA	Obbligo di dotarsi del Pos (lettore carte) e di accettare pagamenti di qualsiasi importo con moneta elettronica (carta di credito e di debito)	Obbligo di emissione della fattura in formato elettronico	L'obbligo di integrazione tramite fattura elettronica e di trasmissione al Sistema Di Interscambio delle operazioni passive con l'estero e reverse charge interno
QUANDO	Dal 1° luglio 2022	- Dal 1° luglio 2022 per coloro che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi, superiori a 25.000 euro ; - dal 1° gennaio 2024 , invece, l'emissione di fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti i soggetti indipendentemente dall'importo dei ricavi conseguiti.	Dal 1° luglio 2022
COME	Rivolgendosi da un istituto bancario o di pagamento elettronico, per dotarsi del lettore di carte e/o software appositi	- Gratuitamente attraverso il portale Fatture Elettroniche dell'Agenzia delle Entrate; - a pagamento rivolgendosi ad un intermediario abilitato che potrà offrire anche servizi accessori e connessi di supporto e potenziamento	Operazioni passive con l'estero - Reverse charge esterno: <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione / autofattura per acquisto <u>servizi</u> dall'estero (TD17) • Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18) • Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72 (TD19) Reverse charge interno Integrazione per operazioni ex art. 17 (TD16)
NOTE	Sanzione pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per cui l'esercente abbia rifiutato il pagamento elettronico. A fronte di questo obbligo, il governo ha comunque disposto tre tipi di agevolazioni per favorire chi ancora deve mettersi in regola: - credito d'imposta sulle commissioni relative a pagamenti con Pos pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, per	Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.	Poiché le operazioni di integrazione sono piuttosto complesse, articolate ed estremamente delicate, si invita ad un approfondimento separato.

	<p>gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno precedente di importo fino a 400.000 euro.;</p> <p>- credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di Pos collegati ai registratori di cassa, l'agevolazione è variabile in base al volume dei ricavi/compensi l'importo massimo concesso è pari a 160 euro;</p> <p>- credito d'imposta per l'acquisto di sistemi evoluti di incasso, che contestualmente al pagamento consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, l'agevolazione è variabile in base al volume dei ricavi/compensi l'importo massimo concesso è pari a 320 euro per soggetto.</p>		
--	---	--	--